

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4841 del 22/09/2022
Oggetto	VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE DARDAGNA AD USO IDROELETTRICO IN COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (BO). DITTA: TAGLIOLI S.R.L. PRATICA: MOPPA4859.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5063 del 22/09/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la d.G.R. n. 1781 del 2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021“.
- la delibera n. 4 del 20/12/2022 della conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino del fiume Po di adozione del Piano di gestione acque del distretto idrografico 2021 (Pdg Po 2021); il Decreto n. 94/2022 del 27/07/2022 del Segretario Generale facente funzione dell’AdbPo “Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027”
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- la ditta Taglioli Srl, c.f. 03041831201, è titolare di una concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Torrente Dardagna, nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO), località Chiesina, ad uso idroelettrico, con scadenza al 31/12/2039, assentita con det. 148 del 13/01/2020, (cod. pratica MOPPA4859);
- con domanda PG/2021/0157463 del 12/10/2021, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Taglioli Srl, c.f. 03041831201, ha chiesto di variare la potenza nominale e la portata media di tale concessione, riducendo la potenza nominale da 245,59 kW a 199,87 kW e la portata media da 626 l/s a 509 l/s;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di variante di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di variante, di cui alla det. 148/2020 (codice MOPPA4859);
- la richiesta di riduzione della potenza nominale e della portata media di concessione è supportata dalla serie storica dei dati di produzione elettrica dell'impianto tra il 2008 ed il 2020, contenuti nella relazione tecnica acquisita al PG/2021/0157463 del 12/10/2021;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il torrente Dardagna cod. corpo IT080122010300001_2_3ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è *buono*, e che le pressioni sullo stesso sono dovute ad Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (PG/2019/0198804 del 30/12/2019);
- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2019/68496 del 30/04/2019);

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO di mantenere il deflusso minimo vitale (DMV) pari a 60 l/s nel periodo compreso fra il 01 gennaio ed il 30 giugno e nella misura di 128 l/s nel periodo compreso fra il 01 luglio ed il 30 settembre, così come stabilito dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna con nota (PG/2019/0198804 del 30/12/2019) a seguito della valutazione degli esiti dei monitoraggi effettuati;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha costituito deposito cauzionale nella misura di 3.545,04 euro, mediante versamento di 3.026,44 euro in data 28/11/2006 e successiva integrazione di 518,60 euro in data 20/12/2019;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla variante della concessione cod. pratica MOPPA4859;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Taglioli Srl, c.f. 03041831201, la variante in riduzione della potenza nominale e della portata media di concessione rilasciate con det. 148 del 13/01/2020, rispettivamente da 245,49 kW a 199,87 kW e da 0,626 mc/s a 0,509 mc/s. La concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica MOPPA4859. è quindi variata come da descrizione:

- prelievo esercitato mediante n. 1 opera di presa costituita da una briglia che occupa tutta la sezione fluviale con una paratoia in destra idraulica che alimenta il canale di adduzione a pelo libero;
 - corpo idrico di prelievo: Torrente Dardagna (IT080122010300001_2_3ER);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Lizzano in Belvedere (BO), censito al fg. n. 29, fronte mapp. n.5; coordinate UTM RER x: 647094; y: 893717;
 - ubicazione della restituzione: Comune di Lizzano in Belvedere (BO), censito al fg. n. 27, fronte mapp. n.239; coordinate UTM RER x: 647154; y: 894053;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - portata massima di esercizio pari a 2,00 mc/s; portata media pari a 0,509 mc/s;
 - salto idraulico pari a 40 metri;
 - tratto sotteso pari a 385 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a 199,87 kW;
 - produzione di energia attesa pari a 1.750.861 kW/h su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 60 l/s nel periodo compreso fra il 01 gennaio ed il 30 giugno e pari a 128 l/s nel periodo compreso fra il 01 luglio ed il 30 settembre;
2. di stabilire che la scadenza della concessione resta fissata al 31/12/2039, così come da det. 148/2020;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/09/2022;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 2.981,18 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3.545,04 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Taglioli Srl, c.f. 03041831201, (cod. pratica MOPPA4859).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una briglia (UTM RER x:647094; y:893717) che occupa tutta la sezione fluviale del Torrente Dardagna con una paratoia in destra idraulica che alimenta il canale di adduzione a pelo libero. Il canale porta la risorsa a una vasca di carico dotata di sgrigliatori (UTM RER x:647213; y:893942) da cui parte la tubazione in pressione fino alla centrale. Una volta turbinata l'acqua viene restituita nel torrente Dardagna (UTM RER x:647154; y:894053);
2. L'opera di presa è sita in Comune di Lizzano in Belvedere (BO), censito al fg. n. 29, mapp. n.5; coordinate UTM RER x:647094; y:893717. La restituzione della risorsa avviene nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO), censito al fg. n. 27, mapp. n.239 coordinate UTM RER x:647154; y:894053.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 2,00 mc/s, portata media pari a 0,509 mc/s, per produrre con un salto di 40 metri una potenza nominale pari a 199,87 kW.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per una produzione energetica attesa pari a 1.750.861 kW/h, nel limite del rispetto del DMV e della portata massima assentita.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Dardagna (IT080122010300001_2_3ER), del quale vengono sottratti 385 m.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 2.981,18 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 3.545,04 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2039.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a 60 l/s nel periodo dal 01 ottobre al 30 giugno e 128 l/s nel periodo dal 01 luglio al 30 settembre.
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata, del volume di acqua derivata, nonché di quella lasciata defluire (o in alternativa delle portate in arrivo). I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico e al Servizio Tutela e i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzi una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ambito Operativo di Modena, competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione (prot: PG/2019/0068496 del 30/04/2019):

1. *dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione esistenti al fine di impedire l'accesso libero ai manufatti realizzati che potrebbero costituire fonte di pericolo in caso di libera fruizione;*
2. *il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi;*
3. *a seguito di ogni evento di piena la Ditta dovrà visionare l'impianto, verificando che non ci siano state modifiche o deterioramenti delle opere che possano creare pericolo ed ostacolare il regolare deflusso delle acque nel torrente Dardagna;*
4. *sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria all'impianto, previa comunicazione allo scrivente Servizio (preferibilmente a mezzo pec: stpc.programmispeciali@postacert.regione.emiliaromagna.it) di ogni accesso in alveo, specificandone le modalità di intervento, i mezzi utilizzati e la durata, almeno 8 giorni prima della data prevista;*
5. *per ogni altro intervento che non consiste nella manutenzione ordinaria e che interessa le opere idrauliche, la Ditta dovrà presentare regolare domanda di autorizzazione ai lavori con descrizione dell'intervento da eseguirsi ed ottenere specifico nulla-osta;*

6. *la Ditta è tenuta ad assicurare la corretta manutenzione dell'alveo nel tratto sotteso dalla derivazione, effettuando periodicamente il taglio delle piante esistenti all'interno dell'alveo e l'eventuale ricalibra tura dello stesso in modo da favorire il regolare deflusso delle acque;*
7. *rimangono a carico della Ditta l'esecuzione e la manutenzione di tutte le altre opere che si rendessero necessarie, in relazione al tratto di torrente Dardagna interessato dall'impianto in oggetto, per garantire il buon regime delle acque e impartite in qualunque momento dallo scrivente Servizio.*

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.